

**Ordinanza**  
**sulla maturità professionale federale**  
**(Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr)**

del 24 giugno 2009 (Stato 1° agosto 2009)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 25 capoverso 5 della legge del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sulla formazione professionale (LFPr),

*ordina:*

**Art. 17**            Promozione

<sup>1</sup> Alla fine di ogni semestre la scuola documenta mediante note le prestazioni fornite nelle materie d'insegnamento e nell'approccio interdisciplinare. La scuola rilascia una pagella.

<sup>2</sup> Alla fine di ogni semestre la scuola decide la promozione al semestre successivo in base alla pagella.

<sup>3</sup> Le note delle materie d'insegnamento sono determinanti per la promozione; la nota dell'approccio interdisciplinare non è determinante.

<sup>4</sup> La promozione avviene se:

- a. la nota complessiva raggiunge almeno il 4;
- b. lo scarto tra le note insufficienti e il 4 non supera complessivamente 2 punti;  
e
- c. non sono state attribuite più di due note inferiori al 4.

<sup>5</sup> Chi non soddisfa le condizioni di promozione:

- a. è promosso una prima volta in via provvisoria, se frequenta l'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale durante la formazione professionale di base; la seconda volta è escluso da tale insegnamento;
- b. è escluso dall'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale, se frequenta il ciclo di formazione dopo il termine della formazione professionale di base.

<sup>6</sup> La ripetizione dell'anno è ammessa una sola volta.